



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.org.it | www.comune.ussassai.org.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

Area Amministrativo Sociale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. generale n. 74 del 18/03/2021	Reg. settore n. 26 del 17/03/2021	Oggetto: APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARI 2015.
--	---	---

Il Responsabile del Servizio

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 02.11.2020 con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale e Tributi il sottoscritto Francesco Usai;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale Tributi n. 251 del 23.05.2011 con la quale la Dott.ssa Lisa Mura è stata nominata Responsabile del procedimento;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 24.12.2020 con la quale è stato designato il Funzionario Responsabile dei tributi comunali;

Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Considerato che con Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31.01.2021 al 31.03.2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali;

Considerato che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 31.03.2021;

Vista la Deliberazione del C.C. n. 4 del 17.02.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione triennale 2020/2022 immediatamente esecutiva;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 02.03.2020 di approvazione del P.E.G. per il triennio 2020-2022;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 14.01.2021 avente ad oggetto "Approvazione P.E.G. 2021 in vigore esercizio provvisorio - assegnazione risorse ai responsabili dei settori/servizi.";

Visto il comma 704 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce l'abrogazione dell'art. 14 del D. L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, di istituzione della TARES;

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), è stata istituita, con decorrenza dal 01 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC);

Premesso che l'Imposta Unica Comunale è fondata su due distinti presupposti impositivi, uno basato sulla natura e valore degli immobili, l'altro legato all'erogazione e fruizione di servizi comunali;

Dato atto che la IUC è composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore dell'immobile a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,

superficie;

- TASI (Tributo servizi indivisibili) Componente servizi a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore, per i servizi indivisibili comunali;
- TARI (Tributi Servizio Rifiuti)
Componente servizi destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che, in merito alla TARI:

- il presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- la tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria;
- i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono stabiliti dal D. Lgs. n. 158/1999 recante il "metodo normalizzato";
- la tariffa calcolata secondo il "metodo normalizzato" è di tipo binario in quanto suddivisa in parte fissa, determinata per la copertura delle componenti essenziali del costo del servizio, indipendenti dalla quantità di rifiuti prodotti, e in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e che il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, il calcolo avviene sulla base della superficie con l'applicazione, in entrambi i casi, dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999;
- ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di appartenenza;

Visto l'art. 1, comma 738 e ss., L. 160/2019 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Vista la L. 296/2006 in materia di attività di accertamento e in particolare l'art. 1, commi da 162 a 171;

Vista la L. 160/2019, in particolare l'art. 1, commi 792 - 804, in materia di accertamenti esecutivi e riscossione;

Visto l'art.1, commi 161 e 162, della L. 296/2006, in materia di accertamenti relativi ai tributi di competenza degli Enti locali;

Preso atto che, ai sensi del comma 161 sopra citato gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati;

Visto il comma 1, art. 67, D.L. 18/2020 nel quale è prevista la sospensione dall'8 marzo al 31 agosto 2020 dei termini di tutte le attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione e di contenzioso da parte degli enti impositori;

Vista la Risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020, con la quale sono stati forniti chiarimenti sul contenuto della disposizione citata al punto precedente, precisando che la norma non sospende l'attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato, con l'effetto di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione;

Vista la L. 27 luglio 2000 n. 212 e sue modificazioni ed integrazioni (Statuto dei Diritti del Contribuente);

Viste le disposizioni di cui ai Decreti Legislativi n. 471, n. 472 e n. 473 del 18/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di sanzioni tributarie;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con Deliberazione del Consiglio n. 13 del 30.07.2015;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della L. 269/2006 "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*".

Viste le Deliberazioni del Consiglio Comunale del 30.07.2015:

- n. 13 di approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- n. 14 di approvazione del Piano Finanziario TARI anno 2015;
- n. 15 di approvazione delle tariffe TARI anno 2015;
- n. 16 di approvazione delle scadenze per la riscossione della Tassa sui rifiuti (TARI);

Data la conoscenza legale degli atti deliberativi di cui sopra, concretizzata con l'avvenuta pubblicazione degli stessi all'Albo Pretorio Comunale;

Visto l'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, nel quale è previsto che non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta;

Considerato che dall'esame degli elementi contenuti nelle banche dati presenti presso il Comune e dal confronto con le banche dati messe a disposizione dell'Amministrazione finanziaria e dalla verifica dei versamenti effettuati sono emerse situazioni irregolari;

Visto il riepilogo generato dal programma gestionale in uso presso l'Ufficio Tributi indicante n. 31 avvisi per omesso o parziale versamento TARI anno 2015, per un importo totale di € 6.763,00 al lordo di sanzioni, interessi e spese di notifica;

Considerato che il documento comprensivo di tutti avvisi gli accertamenti costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, sottratto però alla pubblicazione per ragioni di tutela dei dati personali in esso contenuti;

Precisato che il credito di cui sopra deve identificarsi come di dubbia esigibilità;

Considerato che l'importo sopra indicato è comprensivo del Tributo Provinciale per l'Esercizio delle Funzioni ambientali (TEFA), determinato per l'anno 2015 nel 3.14%;

Considerato che l'ultimo periodo del comma 5, art. 19, del D. Lgs. n. 504/1992, in tema di tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente testualmente recita: *“Al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.”*;

Visto il D. Lgs. n. 546/1992 in tema di ricorso tributario;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31.07.2017 con la quale è stato disposto di delegare le funzione e affidare l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo ad Agenzia delle Entrate Riscossione;

Ritenuto di dover provvedere ad approvare la lista di carico derivante dagli accertamenti per omesso/parziale versamento TARI anno 2015 ed a disporre il relativo accertamento contabile;

Visto il vigente T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Vista la Legge 27.07.2000 n. 212 recante: “disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Di approvare la lista di carico relativa agli avvisi di accertamento emessi per omesso o parziale versamento del tributo TARI anno 2015, composta da n. 31 avvisi per un totale arrotondato di € 6.763,00 suddivisi per le voci indicate nel prospetto che segue:

a	Imposta (al lordo del TEFA)	€ 5.053,00
	Importo lordo TEFA	€ 154,00
	Importo netto TEFA (TEFA lordo – 0.30%)	€ 153,54
b	Sanzioni	€ 1.433,00
c	Interessi	€ 76,00
d	Spese di notifica	€ 201,00
	TOTALE (a+b+c+d)	€ 6.763,00

Di accertare l'entrata relativa a n. 31 avvisi di accertamenti TARI 2015 per un importo di € 6.763,00 arrotondato all'euro, comprensiva del tributo provinciale da riversare alla provincia di appartenenza, sul capitolo 1032/1 in conto competenza esercizio 2021 dell'approvando bilancio di previsione pluriennale 2021/2023;

Di precisare che il documento comprensivo di tutti avvisi gli accertamenti, allegato al presente atto, è escluso dalla pubblicazione nel rispetto delle norme che tutelano il diritto alla riservatezza dei dati personali;

Di dare atto che il credito di cui sopra deve essere identificato come credito di dubbia esigibilità;

Di impegnare a favore della Provincia di Nuoro la somma di € 153,54 (derivante da € 154,00 meno 0.30% spettante al comune per riscossione TEFA), sul Cap. 1200, esercizio 2021 dell'approvando Bilancio Pluriennale 2021/2023, quale importo spettante per l'accertamento dell'anno 2015 in relazione al Tributo per l'esercizio delle funzioni di Tutela, protezione ed igiene dell'ambiente;

Di imputare la somma di € 153,54 al Cap. 1200 dell'approvando Bilancio di Previsione 2021/2023 esercizio 2021;

Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione albo pretorio *on-line* del sito internet istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
MURA LISA

Il Responsabile del Servizio
USAI FRANCESCO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
<p>Parere in ordine alla regolarità tecnica <i>(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)</i> Visto, si esprime parere: Favorevole</p> <p>Ussassai, 17/03/2021</p> <p>Il Responsabile del Servizio USAI FRANCESCO</p>

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
<p>Visto attestante la copertura finanziaria Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.</p> <p>Visto in ordine alla regolarità contabile <i>(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)</i> Visto, si esprime parere: Favorevole</p> <p>Ussassai, 18/03/2021</p> <p>Il Responsabile del Servizio Finanziario ORAZIETTI CINZIA</p>

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 22/03/2021**

Ussassai, 22/03/2021

L'Addetto alle Pubblicazioni
f.to MURA LISA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 22/03/2021

Il Responsabile del Servizio
USAI FRANCESCO